



Regolamento

(Approvato con delibera dell'assemblea dei soci del)

Premessa

La Società Consortile CO.RE.P.A. S.R.L. si prefigge di:

- coordinare le attività dei consorziati per ottenere il maggior livello possibile di razionalizzazione nella raccolta, trasporto, recupero di tutti i rifiuti in generale, nonché l'ottimizzazione del ciclo produttivo dei rifiuti come sottoprodotto inteso come risorsa destinata al recupero energetico e produzione di materia prima-seconda (rifiuti (ordinari, speciali, pericolosi, non pericolosi, materie prime-seconde e sottoprodotti in genere)
- creare rete e sistema tra le piattaforme ed i soci, realizzando economia circolare e circolante nell'ottica del raggiungimento dei più alti livelli operativi ed economici di green economy.
- assicurare la massima diffusione dei principi qui indicati fra gli operatori del settore ambientale.
- coordinare le funzioni commerciali al fine di ottenere le condizioni migliori possibili di mercato per la gestione dei rifiuti e delle attività connesse, sia in Italia che all'estero
- rappresentare i consorziati, in Italia ed all'estero, in attività strategiche e commerciali,
- rappresentare i consorziati nelle sedi istituzionali locali, nazionali ed internazionali;
- operare in modo sinergico per la tutela dei consorziati sia come immagine che come diritti in ogni sede;
- operare concretamente per valorizzare in maniera integrale e coordinata la risorsa rappresentata dal riciclo dei rifiuti
- incentivare il ciclo dei rifiuti in modo ecosostenibile, anche con nuove tecnologie;
- incentivare la formazione degli operatori nell'ottica dell'ottimizzazione ecosostenibile nel ciclo dei rifiuti;
- incentivare la cultura ed il valore del riciclo nella gestione dei rifiuti tramite l'organizzazione e eventi di natura regionale, nazionale e d internazionale;
- realizzare la sincronia di azione tra pubblico e privato quale metodo di lavoro per creare valore aggiunto.
- gestione di impianti pubblici e privati, nonché la gestione, razionalizzazione ed implementazione delle piattaforme di raccolta, smaltimento, riciclo dei rifiuti, a livello regionale, nazionale ed estero;
- individuare, gestire, organizzare progetti per lo sviluppo della filiera e dei consorziati,
- coordinare le attività dei consorziati per ottenere il maggior livello possibile di razionalizzazione nella raccolta dei rifiuti in generale ivi inclusi tutti quelli provenienti dalle raccolte differenziate (ingombranti ecc.).

➤ coordinare le funzioni commerciali al fine di ottenere le condizioni migliori possibili di mercato per la gestione dei rifiuti, delle EoW da rifiuti, degli scarti delle operazioni di recupero/smaltimento, e delle attività connesse, sia in Italia che all'estero.

In particolare i membri del Consorzio sono consapevoli che:

a) la corretta gestione dei rifiuti rappresenta, ad oggi, una reale emergenza e l'applicazione di un corretto ciclo dei rifiuti e riciclaggio degli stessi è un settore dall'alto valore aggiunto;

b) per una efficace gestione del ciclo completo dei rifiuti e per un'ottimizzazione dello stesso è necessaria una forma associata in veste consortile.

Condividono:

➤ la visione integrata tra gestione del rifiuto in un'ottica ecosostenibile e la gestione dello stesso visto come risorsa economica;

➤ l'orientamento alla gestione e alla costruzione partenariale di politiche per una gestione coordinata in un'ottica di sviluppo economico sostenibile;

➤ l'obiettivo della costruzione di una comunità mista di attori sociali, accademici, imprenditoriali e istituzionali, che garantisca la circolarità del processo integrale e coordinato di sviluppo ecosostenibile;

Intendono:

➤ costituire un gruppo motivato essenzialmente da legami concreti col territorio e spirito di squadra verso obiettivi comuni;

➤ mettere a disposizione attraverso il Consorzio le proprie competenze, finalizzandole a perseguire standard di eccellenza con politiche innovative per la gestione del ciclo produttivo del riciclo e per la tutela del territorio;

➤ porre le basi per indirizzare lo sviluppo del territorio e l'incremento delle attività produttive sulle direttive ecosostenibili, incrementando le attività di merchandising e marketing ed immagine;

➤ evitare sprechi ed inefficienze dovuti ad azioni scollegate tra di esse;

➤ far fruttare le opportunità di sviluppo a favore degli imprenditori; mettere in rete attività e strutture, promuovere le diverse identità e il rapporto sostenibile e sviluppare una comune linea operativa per interagire col mercato in maniera ottimale;

➤ diffondere la cultura della sicurezza e della eco-sostenibilità nel ciclo produttivo dei rifiuti;

➤ favorire sinergie tra università, enti di ricerca, enti pubblici ed imprese per approfondire lo studio, l'analisi e la pianificazione delle attività connesse al ciclo produttivo dei rifiuti;

➤ contraddistinguere il Consorzio quale idoneo strumento di supporto alle diverse piattaforme presenti sul territorio al fine di creare valore aggiunto grazie all'aggregazione di iniziative e di attività sotto un unico "marchio" o "progetto";

➤ costituire un punto di riferimento utile a supportare gli operatori;

➤ provvedere alla eventuale gestione diretta di beni e servizi;

➤ dotarsi di un sito internet a scopo promozionale, divulgativo e di supporto per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il tutto attraverso ulteriori azioni, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano:

➤ organizzare un programma d'informazione ed eventi attraverso sistemi di diffusione, finanziato con risorse proprie e esterne (sponsorizzazioni);

➤ sollecitare e collaborare con le Amministrazioni pubbliche per l'utilizzo consapevole ed efficace dell'intero ciclo produttivo dei rifiuti;

➤ promuovere e partecipare alla creazione di infrastrutture allo scopo di favorire la creazione e sviluppo delle attività legate alle piattaforme di gestione del ciclo dei rifiuti;

➤ effettuare e promuovere studi, ricerche per impianti, macchinari, sistemi informatici che possano rappresentare uno sviluppo ed una razionalizzazione per il lavoro dei consorziati, nonché nel reperimento e nella gestione di finanziamenti nazionali, europei ed internazionali;

➤ progettare e realizzare progetti-pilota nei diversi campi d'interesse, anche in project financing;

➤ fornire consulenza allo sviluppo d'impresa, progettazione e valutazione di investimenti, "attrazione" di investitori, supporto e interfaccia con gli Istituti di Credito per la stipula di convenzioni;

➤ coordinare progetti integrati in concorso con imprese, consorzi, enti territoriali;

➤ progettare e realizzare eventi culturali ed informativi;

➤ fare formazione e avviamento alle professionalità del settore;

➤ organizzare premi e concorsi coerenti con gli scopi del Consorzio;

➤ attivare ogni possibile di mezzi di comunicazione e d'informazione, partecipando alla realizzazione di articoli, volumi, programmi, documentari, supporti audio, video e testi in genere.

Si precisa che nel presente atto potrà essere usato il termine "Consorzio", dovendosi comunque intendersi come "Società Consortile, come anche il termine "Consortiati" dovendosi comunque intendersi come "Soci della Società Consortile"

Art. 1 - RAPPORTI CONSORZIO - IMPRESE ASSOCIATE

Il presente regolamento è destinato a disciplinare in dettaglio i rapporti intercorrenti fra i Soci ed il Consorzio, sia nell'ambito interno che all'esterno, in attuazione delle disposizioni dettate dallo Statuto consortile.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento vale a tutti gli effetti quale norma di autoregolamentazione adottata da tutti i membri della Società Consortile CO.RE.P.A. S.R.L. per disciplinare i seguenti aspetti:

- *Adesione al Consorzio: requisiti e modalità;*
- *Obblighi di correttezza degli aderenti;*
- *Organi e procedure organizzative;*
- *Programma annuale e spese di funzionamento;*

Art. 3 - ADESIONE AL CONSORZIO: REQUISITI e MODALITÀ'. RECESSO DEL SOCIO

art. 3.0

a) Possono essere consorziati le imprese, in qualunque forma costituite, che operano nel settore ambiente e che intendano conseguire le finalità del Consorzio e possano, a giudizio dell'Assemblea e su parere del Consiglio di Amministrazione, contribuire al raggiungimento di tali finalità. In particolare, è considerato quale requisito ineludibile l'iscrizione nella Whitelist ai sensi e per gli effetti della l.190/2012

b) L'ammissione di nuovi Consorziati ed il loro recesso e la modificazione del Contributo al funzionamento della Società Consortile non sono considerati modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

c) L'ammissione di nuovi Consorziati può essere proposta al Consiglio di Amministrazione da qualunque socio della Società Consortile; qualora il CdA si esprima in modo favorevole, la proposta di ammissione del nuovo Socio è posta in votazione alla prima Assemblea dei Soci.

art. 3.1 **RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento da qualunque Socio. Il Socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente.

Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui viene esercitato, purché la comunicazione scritta pervenga almeno novanta giorni prima di tale data.

Il Socio che ha esercitato il diritto di recesso o che sia stato escluso non ha diritto a rimborsi sulle quote versate o sulla quota del capitale sociale

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed acquisito l'eventuale parere del Collegio dei Probiviri, può decidere l'esclusione di un Socio, qualora esso:

a) sia moroso da non meno di dodici mesi nel versamento delle quote associative; il provvedimento di esclusione può essere adottato solo previa diffida scritta, con termine per adempiere non inferiore a trenta giorni;

b) abbia perso i requisiti di Socio, oppure non sia più in grado di partecipare agli scopi dell'Ente;

c) sia gravemente inadempiente rispetto alle norme dello Statuto, ai Regolamenti o alle deliberazioni dell'Ente;

d) tenga un comportamento gravemente pregiudizievole nei confronti dell'Ente, in termini patrimoniali, morali o di pubblica immagine;

e) si sia fuso in un altro Organismo, sia posto in liquidazione, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali.

Prima di avviare il procedimento per l'esclusione, il Consiglio Direttivo invia al Socio una comunicazione di richiamo. Il Socio che contesta gli addebiti può adire il Collegio dei Probiviri, che esprimerà un parere non vincolante all'Assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di esclusione.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio per iscritto con raccomandata A/R o mezzo equivalente ed ha effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Socio.

Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in restituzione i contributi versati a qualsiasi titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Società Consortile.

art. 3.2 Cedibilità delle quote

La quota del Socio è cedibile esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) il cedente deve comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di cedere la propria quota;

b) il C.d.A. provvede a darne comunicazione ai soci

c) il prezzo di cessione non potrà essere differente da quello pagato dal socio cedente al momento dell'ingresso nella società

d) Il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire le quote del cedente fra i soci che hanno manifestato il desiderio di acquistarle;

e) nel caso di cessione a terzi, vigono le regole indicate per l'ammissione di nuovi soci. La possibilità di cessione a terzi è consentita unicamente ed esclusivamente in caso di mancato interesse all'acquisto da parte dei Soci.

Art. 4 - OBBLIGHI DI CORRETTEZZA.

Gli associati al Società Consortile CO.RE.P.A.S.R.L. si obbligano a conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento alla tutela della propria e dell'altrui immagine sul mercato, nonché nell'adozione delle scelte relative alla gestione dell'attività ordinaria e straordinaria del Consorzio.

Si obbligano altresì a non operare autonomamente in nome e conto della Società Consortile senza la preventiva autorizzazione del CdA, né a proporre interventi con soggetti con i quali sia contemporaneamente in corso un'attività da parte del CO.RE.P.A. s.r.l.

Art 5 - ORGANI E PROCEDURE ORGANIZZATIVE

art 5.0 Tipologia dei Soci

I Soci devono garantire l'assenza di conflitti d'interesse con l'attività istituzionale o stabilita dall'Assemblea della Società Consortile

a) Sono Consorziati Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e coloro il cui ingresso nella Società è stato deliberato dall'Assemblea entro il 10 marzo 2023;

b) I soci fondatori hanno la facoltà di nominare la maggioranza più uno dei componenti del consiglio di Amministrazione.

c) Sono Consorziati Ordinari tutti coloro i quali aderiranno successivamente al Consorzio; essi, all'atto dell'ammissione, devono sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e una quota-base del Contributo al funzionamento della Società Consortile e avranno diritto a un voto.

d) Sono Consorziati Onorari società e/o persone, che, a giudizio del C.d.A. e dell'Assemblea, si siano particolarmente distinte nelle attività di cui agli scopi sociali o che contribuiscano con donazioni e/o altri tipi di contributi materiali ed immateriali (esempi non

esautivi: messa a disposizione gratuita di: locali e mezzi per la creazione di sedi secondarie, della propria attività imprenditoriale, professionale, artistica, ecc.) al fondo costituito per consentire il regolare funzionamento della Società Consortile; essi sostengono le attività del Consorzio senza esserne Soci; hanno diritto a partecipare alle Assemblee in veste consultiva, senza diritto di voto.

e) I Consorziati Fondatori e Ordinari sono obbligati a versare per ciascun anno il contributo annuale per il funzionamento ordinario che sarà deliberato dalla Assemblea su indicazione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso, sulla base del piano di attività e spese previste.)

art 5.1 L'Assemblea della Società Consortile

a) L'Assemblea, in quanto riunione dei Soci, costituisce l'Organo di indirizzo politico dell'Ente.

b) L'Assemblea è convocata mezzo pec, e-mail, comunque con l'adeguato riscontro della ricezione dell'avviso, anche fuori dalla sede legale, purché in Italia. In casi particolari e su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, è ritenuta valida anche la partecipazione alle Assemblee in modalità di video conferenza, purché tale facoltà sia indicata nella convocazione dell'Assemblea e sempre che siano state adottate idonee modalità per la verifica della volontà di partecipazione e di voto da parte del Consorziato collegato in remoto.

b) L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'Ordine del Giorno.

d) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; Tale termine può essere elevato a centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un numero di membri dell'Assemblea medesima con almeno un terzo dei voti disponibili al momento.

c) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.

d) L'Assemblea è convocata altresì quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno tre decimi dei Soci in regola con i pagamenti deliberati dall'Assemblea o dall'Organo Amministrativo per quanto di competenza. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

e) Fanno parte dell'Assemblea tutti i Soci Consorziati Votanti tramite i propri rappresentanti legali o munito di apposita delega del proprio legale rappresentante. Essi si possono fare

rappresentare da altro Consorziato. Tale delega potrà essere rilasciata al rappresentante anche per tutte le assemblee che si tengono nell'anno sociale. Tutti i consorziati possono mutare i propri rappresentanti previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Ciascun presente in seno all'Assemblea non può rappresentare più di un ulteriore Consorziato Votante.

e) I Consiglieri, i Membri del Collegio Sindacale, del Collegio dei, nonché i Dipendenti dell'Ente, non possono rappresentare i Soci, né ricevere deleghe.

f) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale o, in sua assenza, da altra persona indicata dall'Assemblea.

g) Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da Verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, anche in forma sintetica.

h) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

i) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci. In seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti, purché con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci.

j) Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

k) Il diritto di voto è riservato agli aventi diritto in regola con il versamento delle quote societarie (capitale sociale, fondo consortile o altre quote) stabilite dal Consiglio di Amministrazione; il socio inadempiente non può formulare richiesta di qualunque genere o tipo alla società o ai suoi organi o dipartimenti, né utilizzarne servizi. Rimane comunque obbligato alle determinazioni del Consiglio di Direttivo e dell'Assemblea.

l) Possono parteciparvi, senza diritto di voto, i membri del Comitato scientifico. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, presso la sede legale del Consorzio o presso un'idonea struttura, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, del bilancio preventivo e del piano di attività, proposti dal Consiglio di Amministrazione.

m) E'' espressamente vietato il voto per delega qualora l'Assemblea debba esprimersi sulle seguenti questioni:

- 1) revoca di qualsiasi carica Consortile;
- 2) modifica dello Statuto o del Regolamento;
- 3) scioglimento anticipato del Consorzio
- 4) mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

a) L'adesione al Consorzio di nuovi Consorziati deve essere deliberata con due votazioni a maggioranza: una dei soli Consorziati Fondatori, al momento ancora nel Consorzio e presenti in Assemblea; successivamente una di tutti i Consorziati Votanti.

b) Le modifiche statutarie e le deliberazioni di scioglimento anticipato del Consorzio devono essere proposte dal C.d.A. e approvate con almeno i 3/4 dei voti dei Consorziati presenti all'Assemblea, costituita da almeno la metà più uno del capitale sociale.

c) Le delibere relative all'esclusione di un Consorziato sono adottate dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri; l'Assemblea adotta la propria decisione a maggioranza dei presenti e non vi può prendere parte il Consorziato di cui si discute l'esclusione.

d) E' compito dell'Assemblea determinare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del Consorzio, eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione fissandone il numero come definito all'art.19 dell'atto costitutivo ed eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, approvare il bilancio consuntivo e preventivo, il piano di attività, deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale reintegro o aumento del Fondo costituito dal Contributo al funzionamento della Società Consortile, il valore della quota-base, il contributo annuale di partecipazione di ogni consorziato al Consorzio, l'eventuale compenso per i membri del C.d.A. e l'eventuale gettone di presenza per i membri del Comitato Scientifico, approvare eventuali regolamenti, deliberare su quanto previsto dallo statuto di sua competenza.

e) Il Consorzio non distribuisce utili. Eventuali avanzi annuali di gestione al netto dei costi, scaturiti dai proventi del Consorzio saranno utilizzati per progetti o attività da realizzarsi nell'esercizio successivo.

f) L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 5.2 Assemblea Straordinaria

a) Anche per l'assemblea straordinaria valgono le norme di cui all'articolo 5.1 in merito alla convocazione, composizione e validità delle deliberazioni

L'**Assemblea Straordinaria** ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera sullo scioglimento dell'Ente, sulle modalità di devoluzione del patrimonio residuo e nomina i liquidatori;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

art. 5.2 Il Consiglio di Amministrazione

a) Il Consorzio è l'Organo responsabile della gestione ed è diretto da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) composto dai Consiglieri eletti dai consorziati in numero dispari da tre a nove come deliberato dall'assemblea.

b) I Membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, a pena di decadenza, di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili). Essi devono, in ogni caso, agire con obiettività per il perseguimento degli scopi sociali e, nel rispetto dei principi da tutelare, garantire di essere liberi da ogni indebita pressione commerciale, economica o di altro tipo che potrebbe compromettere la loro imparzialità ed indipendenza.

c) Il Consiglio D' Amministrazione fornisce tempestiva comunicazione ai Soci, non oltre la prima Assemblea utile, di ogni atto riguardante le nomine di propria competenza.

Previa segnalazione scritta, inviata dal Presidente dopo tre assenze consecutive senza aver fornito per iscritto giustificato motivo, il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i Consiglieri che risultano ingiustificatamente assenti anche per la successiva riunione. I Consiglieri decaduti possono essere sostituiti solo dai Soci di Diritto, per la residua durata del mandato. Analogo provvedimento di decadenza il Consiglio Direttivo assume per i Componenti degli Organi da esso nominati.

Il Consiglio D' Amministrazione decade quando viene meno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente, in tale caso, provvede a convocare con urgenza l'Assemblea Ordinaria e, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In difetto, provvede il Collegio Sindacale.

d) Al CdA partecipa anche il Direttore Generale ed il Responsabile dell'Ufficio Legale della Società Consortile e può essere invitato a partecipare anche il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, tutti senza diritto di voto

e) Il CdA nomina un Segretario che redige un verbale della riunione

f) I componenti del C.d.A. potranno essere scelti anche fra persone esterne al Consorzio in ragione di non oltre un terzo del numero complessivo dei Consiglieri.

g) Il C.d.A. provvede a nominare tra i propri membri il Presidente e, qualora l'Assemblea lo deliberi, il Segretario e il Tesoriere del Consorzio.

h) Gli eletti al C.d.A. devono comunicare immediatamente, formalmente e senza arrecare pregiudizio alcuno al regolare funzionamento e funzionalità della Società Consortile l'eventuale rinuncia alla carica in modo da poter essere sostituiti dal primo dei non eletti.

i) I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Prima di ogni riunione del Consiglio, il relativo ordine del giorno viene inviato a tutti i Consiglieri a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata, con almeno

tre giorni di anticipo, salvo casi di comprovata urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 24 ore. E' possibile la partecipazione in videoconferenza. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

I. propone il bilancio annuale preventivo e consuntivo del Consorzio all'approvazione dell'Assemblea;

II. determina l'eventuale contributo annuale di partecipazione dei Consorziati Fondatori e Ordinari da proporre all'Assemblea;

III. gestisce l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quando riservato dal presente Statuto dell'Assemblea, delegando al Presidente quanto al successivo art. 5.3 ;

IV. nomina il Vice Presidente su indicazione del Presidente del C.d.A.

V. nomina il Direttore Generale su indicazione del Presidente del C.d.A.

VI. nomina il Direttore e i componenti il Comitato Tecnico-scientifico, su indicazione del Presidente del C.d.A.;

VII. redige apposito regolamento per eventuali rimborsi spese ed eventuali compensi da approvare in Assemblea.

j) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare soggetti anche esterni al Consorzio, con competenze e responsabilità direttive, e può conferire incarichi professionali a consorziati, anche membri del C.d.A., purché preventivamente approvati dall'Assemblea o ratificati alla prima occasione utile. Ogni incarico per attività attinenti allo scopo del consorzio o generali di supporto (logistiche, amministrative, etc.) dovrà essere attribuito secondo criteri di economicità, corretta e trasparente gestione, rotazione fra Consorziati, nel rispetto dei budget definiti dal C.d.A. tenuto conto dell'oggetto e delle attività dei Consorziati. Per le iniziative proposte da singoli Consorziati, spetterà al Consiglio di Amministrazione valutarne la validità. Per qualsiasi motivo venga meno uno o più Consiglieri, il Consiglio esercita le proprie funzioni a composizione ridotta e il Presidente fissa un'Assemblea di nomina dei Consiglieri venuti meno, entro un mese dalla riduzione del numero dei Consiglieri.

k) I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese vive documentate autorizzate dal Presidente connesse alle attività, secondo le disposizioni del regolamento approvato dall'Assemblea.

l) Le successive variazioni dei membri del C.d.A. non costituiscono modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Art. 5.3- II Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assolve alle seguenti funzioni:

- I. ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio;
- II. convoca l'Assemblea, secondo le modalità indicate all'art. 5.1 lettera d), e ne presiede i lavori;
- III. convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
- IV. sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio e il piano di attività così come proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- V. vigila sulla corretta conduzione dei servizi amministrativi e contabili;
- VI. assume tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo delega al vice Presidente, ad altro Consigliere o altro consorziato di competenza adeguata con il consenso del C.d.A., per la rappresentanza in singoli atti o presso istituzioni pubbliche e/o private;
- VII. esercita tutte le attribuzioni che gli sono deferite dalle norme di legge, e che comunque interessano il Consorzio.
- VIII. stipulare, modificare e risolvere i contratti;
- IX. sottoscrive proposte ed offerte, negoziare e stipulare contratti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto consortile (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di locazione, di fornitura utenze, di acquisto beni e servizi e così via dicendo) , e qualunque atto ad essi relativo o conseguente con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria;
- X. provvede agli acquisti necessari per la materiale organizzazione ed il funzionamento del Consorzio;
- XI. sottoscrive atti o documenti necessari per lo svolgimento delle attività del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale e valutaria;
- XII. opera sui conti correnti bancari del Consorzio e pertanto: aprire, operare e chiudere conti correnti;
- XIII. emette assegni bancari, richiedere l'emissione di assegni circolari, ordinativi di pagamento e di accreditamento, il tutto nei limiti delle disponibilità o dei fidi concessi, effettuare addebiti ed accrediti;
- XIV. gira per l'incasso e quietanza assegni, vaglia contabili e tratte all'ordine del consorzio od a questi girati;
- XV. richiede, contrattare e stipulare anche con compagnie di assicurazione fideiussioni, polizze assicurative, cauzioni; richiedere fidi o anticipazioni o ricorrere ad altre forme di finanziamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio può essere rieletto per non più di tre mandati; una nuova elezione, dal quarto mandato in poi, potrà essere considerata valida solo in presenza di voto plebiscitario dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 5.4 - Il Vice Presidente del Consorzio e altre cariche Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti su indicazione del Presidente del C.d.A.; in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne esercita le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di ulteriori cariche funzionali al corretto funzionamento della Società Consortile, senza facoltà di rappresentare la Società stessa.

Qualora vengano proposte cariche con attività di rappresentanza, esse debbono essere approvate dall'Assemblea

Art. 5.5 - Responsabili Regionali

Così come previsto all'articolo 5.4 secondo comma, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di Responsabili Regionali quale figura che funga da collegamento operativo fra il Consiglio di Amministrazione e le Società sparse sul territorio.

Il C.d.A., sempre rispondendo a criteri di economicità, provvederà a impartire le adeguate istruzioni operative.

Art. 5.6 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Per disposto di legge o per delibera dell'Assemblea, può essere nominato il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti; la composizione e la nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà individuare uno o più soggetti con caratteristiche di imparzialità e competenza.

Art. 5.7 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico (C.T.S.) è l'organo collegiale composto da un numero variabile, non eccedente quindici membri, di accademici, professionisti ed esperti, di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie scientifiche di interesse statutario.

Il C.T.S. sarà suddiviso in Dipartimenti:

- a) Innovazione Tecnologica
- b) Finanza ordinaria, agevolata e alternativa; Bandi e PNRR
- c) Formazione
- d) Rapporti con le Istituzioni

e) Comunicazione

f) sviluppo estero

Il C.T.S. sarà guidato da un Direttore nominato dal C.d.A. su indicazione del Presidente del Consiglio stesso, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il C.T.S. funge da strumento operativo per l'individuazione, lo sviluppo ed il supporto per il raggiungimento degli scopi sociali, fornendo anche supporto ed assistenza ai singoli Soci

Art. 6 - PROGRAMMA ANNUALE E QUOTA ANNUALE DI ESERCIZIO

Il programma di attività del Consorzio viene stabilito annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente da parte del Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un correlato bilancio previsionale di massima che ne prevede la copertura finanziaria.

Tale programma con la relativa copertura finanziaria deve essere, sempre entro la fine dell'anno precedente, comunicata a mezzo PEC a tutti i soci, i quali avranno 10 giorni per far pervenire le proprie osservazioni non vincolanti.

La quota annuale di esercizio, viene definita annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, salvo le modifiche che di volta in volta dovessero rendersi necessarie per esigenze finanziarie idoneamente rappresentate e giustificate dal Consiglio di Amministrazione e che dovranno essere ratificate dall'Assemblea.

Il versamento della quota annuale (e delle eventuali variazioni in aumento in corso di esercizio) sarà effettuato in modo dilazionato, con quote semestrali (da versare all'inizio di ogni semestre), salvo termini più ridotti nel caso di necessità opportunamente illustrate e giustificate dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora i costi di funzionamento e di gestione fossero totalmente coperti dal punto di vista economico finanziario con il contributo sulle spese di gestione, il Consorzio non richiederà alcun ulteriore contributo annuale alle imprese associate.

Qualora il Consiglio proponga che il Consorzio diventi membro di Associazioni o di altri consorzi, previa deliberazione di approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, la quota d'iscrizione sarà prelevata dal Fondo costituito con il Contributo al funzionamento della Società Consortile o ricavata con le modalità deliberate dall'Assemblea.

Art. 7 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri opererà senza obblighi di rito, se non quello di assicurare il contraddittorio fra le parti e con caratteristica di rapidità e rispetto dello Statuto e del Regolamento, svolgendo un'attività principalmente mediativa fra le parti.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri dovranno essere adottate entro e non oltre trenta giorni dall'apertura della procedura.

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo deputato ad esaminare e deliberare, con provvedimenti motivati ed inappellabili, sulle controversie, che ad esso vengono sottoposte dai Soci o dal Presidente della Società Consortile, relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto, che possono emergono tra i Soci, ovvero tra i Soci o ex Soci e la Società Consortile, tra i Soci e gli Organi della Società Consortile, nonchè ha espressa funzione disciplinare.

Previo esame delle memorie delle Parti, e dopo un'istruttoria riservata, delibera secondo le norme di diritto e quelle statutarie e regolamentari; il suo parere deve essere motivato per iscritto e riportato in apposito verbale.

Il Collegio ha un mandato di quattro anni, ed è composto da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra persone di specchiata moralità e reputazione, con conoscenza dei processi di accreditamento e valutazione della conformità, o con competenze di tipo giuridico. I Componenti svolgono il proprio ruolo senza compenso, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute. Essi non possono ricoprire nessuna altra carica negli Organi dell'Ente e non possono essere individuati tra i Dipendenti o gli Ispettori in vigenza di incarico.

Il Collegio si può dotare di un proprio Regolamento di funzionamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio dovrà essere un professionista esterno al Consorzio per garantire l'imparzialità delle decisioni.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale della Società Consortile, a meno che a giudizio della maggioranza del Collegio sia coinvolto, per atti assunti al di fuori delle proprie competenze, nella controversia in esame, assiste il Collegio e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di Segretario e provvedendo a notificare a tutti i Soggetti interessati le deliberazioni.

La presente statuizione ha valore di clausola compromissoria e, con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, vincola gli stessi ad adire il Collegio dei Probiviri nelle materie di sua competenza.

Art. 8 - PATRIMONIO DELL'ENTE

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- fondo costituito dai patrimoni conferiti dai Soci; quote di
- ammissione versate da parte dei Soci; eventuali erogazioni o
- contributi pubblici o privati;
- riserve costituite con gli eventuali avanzi di gestione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti.

ART. 9 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci secondo i criteri di redazione del bilancio stabiliti per le Società per Azioni.

E' considerato ammissibile senza bisogno di ulteriore passaggio in Assemblea per l'approvazione, uno scostamento del 25% dal bilancio previsionale approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione e la ripartizione tra i Soci di fondi e riserve.

Art. 10 -REGOLAMENTO GENERALE

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata da conforme "Regolamento Generale", approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – APPALTI e COMMESSE

La Società Consortile CO.RE.P.A. non partecipa a gare ed appalti, ma favorisce l'aggregazione dei propri soci in Associazioni Temporanee d'Impresa

Il Consiglio di Amministrazione fornirà di volta in volta le indicazioni per l'equa ripartizione degli incarichi e dei ruoli.

ART. 12 –CONTROLLI, PENALITÀ E SANZIONI

le imprese associate ed i professionisti che a vario titolo collaborano con la Società Consortile sono tenute ad osservare scrupolosamente, le disposizioni del presente regolamento, in vigore sin dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento unitamente a quanto più in generale previsto dallo Statuto Sociale, da altri regolamenti successivamente deliberati dall'Assemblea dei Soci ovvero dalle deliberazioni degli organi della Società Consortile legalmente prese, costituisce causa di applicazione delle sanzioni, ai sensi e nei modi di cui al successivo articolo e costituisce inadempimento grave valutabile ai sensi e per gli effetti di cui ad art. 1455 c.c.

La Società Consortile si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, controlli tecnici ed amministrativi per la verifica dei requisiti richiesti per la qualifica di Socio della Società Consortile CO.RE.P.A. S.R..L.

Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sarà sottoposta all'esame dei Collegio dei Probiviri per i dovuti provvedimenti previa valutazione delle

motivazioni contestate alle imprese.

I provvedimenti sanzionatori potranno essere adottati nei seguenti casi:

- f) inadempimento delle obbligazioni disciplinate dall'atto di assegnazione;
- g) inadempimento delle obbligazioni contrattuali, o facenti carico al Consorzio, per servizi assegnati all'impresa assegnataria;
- h) assoggettamento, o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o di liquidazione coatta amministrativa o semplice insolvenza dell'impresa assegnataria;
- i) ogni caso di recesso, decadenza od esclusione dell'impresa assegnataria, previsto dalla Legge e/o dallo Statuto.
- j) omesso pagamento delle quote annuali
- k) comportamento sleale nei confronti della Società o verso altri soci da parte di soci o professionisti con ruoli all'interno della società consortile;
- l) Comportamento non conforme alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea

Nella adozione del provvedimento sanzionatorio, il Collegio dei Probiviri dovrà attenersi al principio della graduazione in misura alla gravità della violazione.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

1. richiamo inflitto per iscritto a mezzo lettera per le mancanze lievi;
2. la sospensione, per un periodo minimo di un anno dall'assegnazione dei lavori;
3. la sospensione dei pagamenti in corso fino alla copertura dei danni causati al Consorzio e/o delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio stesso;
4. l'addebito delle spese sostenute dal Consorzio o da qualsiasi altra associata, provocate dall'inadempienza dell'impresa soggetta al provvedimento;
5. la revoca dell'assegnazione;
6. l'esclusione dal Consorzio, in caso di infrazioni e/o inadempienze gravi, ed in caso di ricezione di due provvedimenti di sospensione.

L'impresa che intende contestare le decisioni del Consorzio in merito ai provvedimenti sanzionatori o alle decisioni adottate può fare ricorso al Collegio dei Probiviri

Art. 12 - Collegio Arbitrale

Qualunque controversia o divergenza di qualsiasi tipo e natura dovesse sorgere tra i Consorziati, nonché tra i Consorziati ed il Consorzio, ovvero tra i Consorziati e gli amministratori o liquidatori, anche in merito all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata al giudizio esclusivo e inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto di tanti arbitri quante sono le parti in lite, rispettivamente nominati da ciascuna delle

parti in lite, e di un ulteriore arbitro nominato dalla Camera Arbitrale Italiana con sede in Roma, Via Archimede n. 116.

In nessun caso i Consorziati potranno adire il Collegio Arbitrale, come appresso indicato, se non dopo aver tentato una mediazione tramite il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio giudicherà, senza essere assoggettato a particolari regole di procedura, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio ed emetterà la propria motivata decisione entro 90 giorni dalla data della prima udienza di costituzione del Collegio.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in base al regolamento della Camera Arbitrale Italiana ed è ammessa la dichiarazione di contumacia del convenuto assente che non ha nominato un proprio difensore.

Il collegio arbitrale dovrà emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla sua costituzione. Nel lodo saranno determinate anche le spese dell'arbitrato ed il conseguente accollo.

Sono fatte salve tutte le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, per quanto innanzi non previsto ed in quanto compatibili con le disposizioni dettate nel presente articolo.

La presente statuizione ha valore di clausola compromissaria e, con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, vincola gli .